

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro della pubblica istruzione

(LOMBARDI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ARCELLI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996,
n. 118, recante disposizioni urgenti per garantire il
funzionamento dell'amministrazione scolastica

Già stampato n. 2573 della XII legislatura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento detta disposizioni caratterizzate dalla necessità ed urgenza, per le ragioni che di seguito si espongono, in alcune specifiche questioni di rilevante importanza per il regolare funzionamento dell'amministrazione scolastica.

Il provvedimento consta di 2 articoli.

L'articolo 1 è composto di tre commi. Il comma 1 reca una disposizione sostitutiva del comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

L'articolo 1, commi 27 e 28 della legge citata ha previsto, come è noto, l'istituzione e lo svolgimento di corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria. In particolare, il comma 28 stabilisce che sono ammessi ai corsi «i docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995». La norma, così come è formulata, porterebbe, nella sua applicazione letterale, a conseguenze paradossali. Essa, infatti, dà rilevanza ai fini dell'individuazione dei suoi destinatari, alla circostanza, del tutto casuale, che il docente sia in servizio alla data della sua entrata in vigore. Ciò porterebbe alla conseguenza che dovrebbero essere esclusi i docenti che, pur avendo non meno di 360 giorni di servizio richiesti dalla norma, non siano stati in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Si svuoterebbe, così, di significato il requisito del servizio di 360 giorni prestato nel settennio 1989-1995. Si rende pertanto necessario, da una parte, correggere tale previsione normativa eliminando il fattore di casualità accennato e, dall'altra, collegare l'ammissione ai corsi abilitanti alla prestazione di un congruo periodo di servizio negli ultimi due anni scolastici, valevole a

comprovare il possesso di una adeguata esperienza professionale maturata in un periodo, non remoto, da docenti che hanno perseverato nel loro impegno lavorativo nell'ambito della scuola. L'urgenza della norma è determinata dal fatto che i corsi in questione devono essere istituiti, secondo quanto previsto dal comma 27 sopra citato, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 549 del 1995.

Il comma 2 proroga la durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali fino al 31 dicembre 1996.

La durata in carica dei predetti consigli, scaduti nel dicembre 1994, è stata prorogata più volte, e da ultimo con il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, fino al 31 maggio 1996 nella prospettiva che fosse possibile collegare il rinnovo dei predetti organi collegiali con i provvedimenti sull'autonomia scolastica.

Nella contingente situazione le elezioni per il rinnovo sono state fissate alcuni mesi or sono al 28 e 29 aprile 1996.

Lo scioglimento anticipato delle Camere disposto recentemente e la fissazione del turno elettorale politico al prossimo 21 aprile suggeriscono di non far coincidere nelle scuole, sia pure parzialmente, le due procedure elettorali per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, nel mese di aprile l'attività didattica subirebbe ripetute interruzioni a danno degli alunni e nel periodo terminale delle lezioni.

È da evitare inoltre che nelle scuole secondarie superiori coincidano le attività di propaganda elettorale scolastica con la campagna elettorale politica, perchè le scuole diventerebbero luogo di contrapposizione e di scontro tra studenti. È anche inopportuno un breve rinvio delle elezioni

scolastiche a maggio, nel mese conclusivo delle lezioni.

Con il comma 2 si intende dunque prorogare la durata in carica degli organismi scolastici in argomento fino al 31 dicembre 1996 per consentirne il rinnovo nel prossimo autunno.

Il comma 3 prevede il rinnovo, per l'anno scolastico 1996-97, dei comandi del personale della scuola presso gli IRRSAE (Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi), in attesa della riforma dei predetti Istituti. Tali comandi, già prorogati per un triennio dalla legge 11 febbraio 1992, n. 146, vengono a scadere con il termine del corrente anno scolastico 1995-96.

La procedura concorsuale per il conferimento dei nuovi comandi era stata sospesa in previsione della imminente approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge sull'autonomia scolastica, nel quale erano dettate norme anche per la riforma degli IRRSAE. Il sopravvenuto scioglimento delle Camere ha impedito la definizione legislativa della materia per cui, allo stato attuale, dovrebbe riattivarsi la procedura sospesa, il cui espletamento però richiede tempi tali da non consentire il conferimento dei nuovi comandi per l'inizio del prossimo anno scolastico 1996-97. Ciò rende necessaria ed urgente una apposita norma che consenta un limitato rinnovo dei comandi in atto, in attesa della riforma.

L'articolo 2 intende risolvere alcune questioni specifiche in materia di edilizia scolastica.

Il comma 1 ridetermina l'ammontare dei mutui concedibili agli enti locali ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, provvedendo così, da un lato, a correggere un mero errore di calcolo presente nell'articolo 4, comma 1, della medesima legge e, dall'altro, ad utilizzare l'apposito accantonamento preordinato, con il limite di impegno nella misura di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, nella tabella B allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), sotto la voce «Ministero della pubblica istruzione».

Per quanto concerne l'errore evidenziato è da precisare che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 23 del 1996, là dove indica in lire 225 miliardi l'ammontare dei mutui concedibili agli enti locali territoriali, non risulta coerente con la durata ventennale dei mutui, da esso stesso sancita, e con l'articolo 10, comma 1, che quantifica in lire 37 miliardi l'onere conseguente. In altri termini, ad una copertura finanziaria, indicata nella legge, di lire 37 miliardi per la concessione di mutui ventennali, l'ammontare dei mutui globalmente concedibili è non già di lire 225 miliardi bensì di lire 325 miliardi. Corre l'obbligo di aggiungere al riguardo che l'inconveniente era stato segnalato nella competente sede parlamentare, ove si è ritenuta però prevalente l'esigenza, per considerazioni collegate alla situazione politica generale, di non procrastinare ulteriormente l'approvazione definitiva della legge in questione (in precedenza già approvata dalla Camera).

Circa i motivi di urgenza del comma in questione, essi risiedono soprattutto nella necessità di dare immediato avvio, in un quadro di certezza circa il volume globale delle risorse utilizzabili, alla fase attuativa della legge n. 23 del 1996, scandita da una complessa serie di adempimenti (articolo 4) al primo dei quali - consistente nel decreto del Ministro della pubblica istruzione concernente i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, l'indicazione delle somme disponibili per il primo piano triennale di realizzazione degli interventi e la fissazione degli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento ai fini della programmazione scolastica nazionale - si deve provvedere entro 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il comma 2 reca disposizioni che introducono alcuni raccordi non esplicitati nella stessa legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Detto provvedimento ha ridefinito, con l'articolo 3, gli obblighi dei comuni e delle province in materia di istruzione, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in correlazione a ciò, ha dettato, con l'articolo 9, apposite disposizioni per il trasferimento

degli oneri, dall'ente cui gli obblighi facevano carico in base alla precedente normativa, all'ente obbligato in base al nuovo regime. A tale trasferimento si dovrà provvedere previo accertamento, con decreti ministeriali - a seconda dei casi del Ministero dell'interno o del Ministero delle finanze - delle spese sostenute in precedenza dagli enti interessati. Ne consegue che, prima di tale adempimento, il cui termine è fissato a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti interessati non sono in condizione di poter provvedere agli obblighi di rispettiva competenza. Pertanto, la ridefinizione degli obblighi prevista dall'articolo 3 non può che avere effetto a partire dall'anno finanziario successivo a quello in cui interviene l'adempimento di cui si è detto, e cioè a partire dall'anno 1997. Di qui la necessità di un espresso raccordo tra le previsioni dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 9, come quello operato con la norma di cui alla lettera *a*) del comma 2 in questione, e la cui urgenza è determinata dall'esigenza di dare immediata certezza agli enti locali sugli obblighi a loro carico nell'esercizio 1996.

La lettera *b*) del comma 2 reca una modifica correttiva dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 23 del 1996. Detto comma, inserito tra le disposizioni transitorie e finali della legge, avrebbe dovuto avere un mero valore confermativo delle norme vigenti, che stabiliscono gli obblighi delle province relativamente ai locali adibiti a sedi dei provveditorati agli studi e delle sovrintendenze scolastiche (articolo 613, comma 3, e articolo 614, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) e che non sono comprese tra quelle abrogate dal comma 4 del medesimo articolo 12. Esso tuttavia, a causa del suo mancato raccordo sia con le norme del testo unico sia con quelle degli articoli 2, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge n. 23 (che fanno ricomprendere, tra gli

interventi di competenza delle amministrazioni provinciali da esse realizzabili con i mutui della Cassa depositi e prestiti anche quelli che riguardano, per l'appunto, gli edifici sedi dei provveditorati e delle sovrintendenze) è fonte di incertezza e dubbi sul piano applicativo.

Qualche amministrazione provinciale, infatti, forzando in senso riduttivo il significato da attribuire all'espressione «funzionamento della sede», adottata dal comma 2 in questione, rispetto a quanto stabilito dalle citate norme del testo unico, sostiene che il comma stesso, innovando nella materia, ha inteso escludere, dagli oneri a carico delle province, la manutenzione dei locali e degli impianti e la fornitura degli arredi.

Si rende necessario, pertanto, un intervento chiarificatore in proposito, anche nella considerazione che, qualora dovessero ritenersi di spettanza dello Stato non solo gli oneri di funzionamento amministrativo dei provveditorati e delle sovrintendenze - già a suo carico - ma anche gli oneri di funzionamento delle sedi intese come «locali», la conseguenza non potrebbe essere, in mancanza, nella legge, della correlativa copertura finanziaria, che quella di una riduzione dei trasferimenti statali a favore delle province, in misura corrispondente al maggior onere derivante, per lo Stato, dall'assunzione delle spese in questione.

Il comma proposto presenta il carattere straordinario, oltre che di necessità, anche di urgenza, atteso che la sua effettiva portata applicativa si riflette anch'essa direttamente sul primo degli adempimenti previsti dalla legge qual'è, come già detto all'inizio, il decreto ministeriale di ripartizione dei fondi da adottare, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Vale, inoltre, quanto già detto con riferimento specifico al correttivo di cui alla lettera *a*).

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 dello schema di provvedimento legislativo in oggetto non comporta oneri aggiuntivi di bilancio.

L'articolo 2 comporta oneri aggiuntivi soltanto relativamente alle previsioni del comma 1. Questo, infatti, ridetermina, il lire 456 miliardi, l'ammontare complessivo dei mutui per l'edilizia scolastica concedibili agli enti locali ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Del predetto ammontare complessivo, 225 miliardi corrispondono all'importo dei mutui, come già indicato nell'articolo 4, comma 1, della legge sopra citata. 100 miliardi corrispondono ad un importo differenziale, che si aggiunge a quello indicato nella stessa legge n. 23, e risultante da un ricalcolo dei mutui previsti da tale legge, sulla base, come già ampiamente esposto nella relazione illustrativa, dei parametri da essa risultanti, e, cioè, durata ventennale e copertura finanziaria per lire 37 miliardi. I restanti 131 miliardi derivano dall'utilizzazione dell'accantonamento di lire 13 miliardi preordinato nella tabella B, voce «Ministero della pubblica istruzione», allegata alla legge finanziaria per il 1996.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 118, recante disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica.

Decreto-legge 12 marzo 1996, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1996.

**Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento
dell'amministrazione scolastica**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il tempestivo svolgimento dei corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonchè in materia di proroga di organi collegiali e di comandi e per assicurare il funzionamento degli edifici scolastici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

«28. Ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti con contratto a tempo determinato che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1995-1996, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio.».

2. La durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali, già prorogata al 31 maggio 1996 dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1996.

3. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative vi-

genti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono essere ulteriormente rinnovati per l'anno scolastico 1996-1997, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

Articolo 2.

1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini di bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) all'articolo 12 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli uffici scolastici provinciali e regionali, alle province competono le spese di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le altre spese di funzionamento dei predetti uffici sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.».

Articolo 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996.

SCÀLFARO

DINI - LOMBARDI - ARCELLI - FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

